



CORTE DI APPELLO DI POTENZA
sezione civile

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

- dott. Ettore NESTI presidente
- dott. Rocco PAVESE consigliere relatore
- dott. Cataldo Carmine COLLAZZO consigliere

per deliberare sul reclamo proposto il 25.2.13 da

GD

nei confronti di

GDL

e di

MDL

avverso il decreto del giudice tutelare presso il Tribunale di Matera, depositato il 23.1.13, e comunicato il 15.2.13, relativo all'incarico di amministratore di sostegno di GDL;

sentite le parti alla udienza dell'8.5.13, ed a scioglimento della conseguente riserva;

udita la relazione del giudice incaricato di riferire, ed esaminati gli atti;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Col provvedimento oggetto di reclamo -reso all'esito dell'udienza 8.1.13 nel proc. 401/09 Tribunale di Matera- quel giudice tutelare ha:

1.1 – revocato l'incarico di amministratore di sostegno di GDL (nato a S 15.1.51), a GD;

1.2 – conferito l'incarico stesso a MDL, fratello dell'amministrato;

1.3 – invitato l'amministratore cessato a depositare rendiconto analitico con le documentazioni di spesa e a consegnare al nuovo amministratore di sostegno titoli e documentazione portanti il residuo attivo.

Ciò sul rilievo che *‘il beneficiario sig. DG lamenta che l’attuale amministratore di sostegno non cura in maniera idonea i suoi interessi, circostanza confermata in sede di audizione delle parti non solo dallo stesso GDL, ma anche ma anche dal legale rappresentante della Cooperativa che gestisce la struttura in cui è ospitato e che quindi ben conosce le esigenze del predetto ’* e che è *‘conforme all’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno revocare la nomina all’avv. GD per conferirla al fratello del beneficiario, MDL, indicato dal medesimo come soggetto a lui gradito... ’*.

§

2. L’amministratore cessato ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento ovvero la revoca, con ogni conseguente statuizione. Al riguardo ha sostenuto (in sintesi):

2.1 – che l’istanza di revoca dell’amministrazione di sostegno, ovvero di sostituzione nell’incarico, non era stata comunicata ad esso reclamante, in violazione dell’art. 413 cod. civ.;

2.2 – che in particolare gli era stato comunicato il provvedimento di fissazione dell’udienza 8.1.13 innanzi al giudice tutelare, a cui era allegata non l’istanza di revoca/sostituzione, bensì la nota del Dipartimento salute mentale della ASL di Matera (a firma di un assistente sociale), richiedente informazioni sull’esito dell’istanza stessa;

2.3 – che esso reclamante aveva richiesto la comunicazione di tale istanza, senza ricevere riscontro, sicché era stato nell’impossibilità di aver contezza delle ragioni poste a base dell’istanza, e di partecipare in maniera consapevole all’udienza 8.1.13;

2.4 – che il giudice tutelare aveva ommesso inoltre di istaurare il contraddittorio nei confronti del P.M.;

2.5 – che il provvedimento aveva travisato i fatti, giacché dal verbale di udienza 8.1.13 non risultava quanto posto a base della motivazione;

2.6 – che l’istanza di revoca/sostituzione non era stata presentata da soggetto legittimato, poiché l’assistente sociale non poteva rientrare tra i *‘responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona’*.

§

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha espresso parere contrario all’accoglimento del reclamo, giusta nota 12.3.13.

§

4. GDL si è costituito in giudizio, ed ha chiesto il rigetto del reclamo, in sintesi deducendo:

4.1 – che il contraddittorio era stato ritualmente instaurato;

4.2 – che all’udienza dell’8.1.13 egli aveva espresso il proprio disagio nei confronti dell’amministratore, segnatamente per la mancata messa a disposizione di sufficiente denaro per affrontare i propri bisogni, e che ciò era stato confermato dal vice presidente della cooperativa ‘La mimosa’;

4.3 – che l’istanza di revoca/sostituzione era stata avanzata da lui personalmente.

§

5. Anche MDL si è costituito in giudizio, ribadendo la propria disponibilità all’incarico di amministratore di sostegno conferitogli, e chiedendo il rigetto del reclamo.

§

6. All’udienza 8.5.13, la Corte invitava le parti, in ossequio al principio del contraddittorio, ad interloquire sulla possibile inammissibilità del reclamo, rilevata di ufficio; e concedeva a tal fine termine per il deposito di note scritte, facoltà di cui si sono avvalsi il reclamante e GDL. All’udienza odierna, sentiti i difensori, che si riportavano ai rispettivi atti, la Corte si è riservata la decisione.

§

7. In via preliminare ed assorbente, occorre rilevare che l'impugnazione per cui è causa è inammissibile, poiché il decreto impugnato non è soggetto a reclamo innanzi alla Corte di appello.

o

7.1. Dal combinato disposto degli artt. 720 bis e 739 c.p.c., infatti, si deduce che (soltanto) avverso i provvedimenti di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno è ammesso reclamo alla Corte di appello, il cui decreto è a sua volta ricorribile per cassazione; mentre il reclamo avverso gli altri provvedimenti del giudice tutelare -in tale categoria rientrando il provvedimento qui impugnato- va proposto al Tribunale in composizione collegiale (il cui decreto non è peraltro soggetto a ricorso per cassazione).

Sul punto, la Suprema Corte '...ha ripetutamente rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. 6 maggio 2010, n. 11019; e Cass. 14 febbraio 2003, n. 2205). Le medesime conclusioni debbono valere anche per quel che attiene al ricorso per cassazione avente ad oggetto il decreto emesso sul reclamo avverso la rimozione e la sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimento emanato in applicazione della medesima norma che disciplina la rimozione del tutore (l'art. 384 c.c., richiamato dal successivo art. 411, comma 1). È bensì vero che nei procedimenti in materia di amministratore di sostegno l'ultimo comma dell'art. 120 bis c.p.c., (introdotto dalla L. n. 6 del 2004) espressamente contempla il ricorso per cassazione contro il decreto emesso dalla corte d'appello sul reclamo avverso i

provvedimenti del giudice tutelare; ma ragioni di ordine sistematico sembrano suggerire che tale norma sia riferibile soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia d'interdizione ed inabilitazione a norma delle disposizioni dei precedenti art. 712, e segg., espressamente richiamati dal primo comma del citato art. 720 bis, e non anche ad un provvedimento tipicamente gestorio quale è quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell'amministratore di sostegno' (Cass., sez. VI, ordinanza 10187/11, par. 3 della motivazione).

Va altresì menzionata Cass., sez. I, sentenza 11019/10, secondo cui 'è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione'.

E su tale interpretazione è attestata la giurisprudenza di questa Corte, ad esempio nel proc. 594/12, sorto anch'esso da reclamo del GD (v. par. 2 del decreto 23/10-9/11 2012, reso a definizione del giudizio citato, in cui è precisato che il reclamo era ammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno).

o

7.2. La giurisprudenza della Suprema Corte, citata dal reclamante a sostegno dell'ammissibilità della propria impugnazione, non ne conforta -a ben vedere- la tesi. Dell'ordinanza 10187/11 s'è già detto; ma anche la sentenza 6861/13 della I sezione della S.C. è nello stesso senso, poiché la fattispecie ivi esaminata è quella di un ricorso per cassazione avverso il decreto di una Corte di appello, che aveva

rigettato il reclamo proposto contro la nomina in via definitiva di un amministratore di sostegno -in sostanza, contro il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno.

o

7.3. Né può darsi luogo alla *translatio iudicii*, invocata dal reclamante in via subordinata, con concessione di un termine per riassumere il reclamo innanzi al Tribunale di Matera. Per giurisprudenza consolidata, infatti, 'non ha fondamento l'idea che la regola di individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza', sicché nella disciplina dell'individuazione del giudice dell'impugnazione 'non trovano applicazione né la norma dell'art. 50 c.p.c. sulla cosiddetta '*translatio iudicii*', né quella dell'art. 38 sul regime di rilevazione della incompetenza' (Cass., sez. III, sentenza 2709/05).

Ed ancora: '...l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve, pertanto, dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato dall'art. 341 cod. proc. civ.' (Cass., sez. I, sentenza 26375/11)

§

8. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore dei difensori anticipatâr, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

- I.** dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- II.** condanna GD al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dei difensori di GDL, in solido, spese che liquida come segue: € 200/00 per la fase di studio, 200/00 per la fase introduttiva, 300/00 per la fase decisoria,
per un totale di € 700/00, oltre IVA e contributi come per legge;

III. condanna GD al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore di MDL, che liquida come segue: € 200/00 per la fase di studio, 200/00 per la fase introduttiva, 300/00 per la fase decisoria, per un totale di € 700/00, oltre IVA e contributi come per legge;

Potenza, 14.5.13

Il consigliere estensore
dott. Rocco Pavese

Il presidente
dott. Ettore Nesti